




*"Le nuove disposizioni in materia di emissioni in  
atmosfera"*

Fabio Romeo

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  
Direzione Generale per il clima, l'energia e l'aria, Ministero Ambiente

# QUALITA' DELL'ARIA IN EUROPA

Map 3.1 Concentrations of PM<sub>10</sub>, 2017 — daily limit value



**Note:** Observed concentrations of PM<sub>10</sub> in 2017. The possibility of subtracting contributions to the measured concentrations from natural sources and winter road sanding/salting has not been considered. The map shows the 90.4 percentile of the PM<sub>10</sub> daily mean concentrations, representing the 36th highest value in a complete series. It is related to the PM<sub>10</sub> daily limit value, allowing 35 exceedances of the 50 µg/m<sup>3</sup> threshold over 1 year. Dots in the last two colour categories indicate stations with concentrations above this daily limit value. Only stations with more than 75 % of valid data have been included in the map.

**Source:** EEA, 2019c.

# ***QUALITA' DELL'ARIA IN EUROPA***

30 Procedure di infrazione aperte nei confronti degli Stati Membri per i superamenti del PM10 del biossido di azoto NO<sub>2</sub> e del biossido di zolfo SO<sub>2</sub> e alcuni di essi, sono già stati deferiti alla Corte di Giustizia Europea.

L'Italia in particolare è stata deferita alla Corte di Giustizia Europea sia per la procedura di infrazione sui superamenti del PM10 che per la procedura di infrazione sui superamenti del biossido di azoto NO<sub>2</sub>

# ***QUALITA' DELL'ARIA IN ITALIA***

## Azioni nazionali

- Protocollo di Torino «Aria Pulita» sottoscritto il 4 giugno 2019 dalla Presidenza del Consiglio e 6 Ministeri alla presenza della Commissione Europea, per l'attuazione di interventi per il miglioramento della qualità dell'aria in tutti i settori maggiormente responsabili delle emissioni
- Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico redatto ai sensi della direttiva 2016/2284 cosiddetta direttiva NEC

# PARTE QUINTA DLGS 152/2006

## CAMPO DI APPLICAZIONE

La parte quinta del Dlgs 152/2006  
rappresenta la norma quadro  
in materia di emissioni in atmosfera

- si applica in via generale a: impianti e attività che sono fonte di emissioni in atmosfera (industriali, agricoli, civili, di produzione di beni o servizi, ecc.).
- si applica parzialmente alle installazioni IPPC.
- si applica parzialmente agli inceneritori/coinceneritori.
- non si applica alle emissioni dei trasporti, salvo quelli effettuati in uno stabilimento come parte del ciclo produttivo.

# PARTE QUINTA DLGS 152/2006

## AGGIORNAMENTI IN CORSO

```
graph TD; A[AGGIORNAMENTI IN CORSO] --> B[Correttivo decreto legislativo 183/2018]; A --> C[Linee guida odorigene]; A --> D[Revisione valori limite Allegato I parte II];
```

Correttivo decreto legislativo 183/2018

Linee guida odorigene

Revisione valori limite Allegato I parte II

# **PARTE QUINTA DLGS 152/2006**

## **CAMPO DI APPLICAZIONE**

DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2020, n. 102

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170.

## **Nuove definizioni (art. 268)**

**Emissioni odorigene:** emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena

**Solvente organico:** qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti, senza subire trasformazioni chimiche, al fine di dissolvere materie prime, prodotti o rifiuti, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come solvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante;

## Procedura autorizzativa (art. 269)

Al comma 4, viene aggiunto un periodo volto a prevedere l'obbligo per l'autorità competente di specificare in modo inequivocabile le sostanze per le quali sono stabiliti valori limite:

*«I valori limite di emissione sono identificati solo per sostanze e parametri valutati pertinenti in relazione al ciclo produttivo e sono riportati nell'autorizzazione unitamente al metodo di monitoraggio di cui all'articolo 271, comma 18.»;*

Inoltre introdotta procedura per variazione di gestore e trasferimento di parte dello stabilimento

# Valori limite (art. 271 comma 7-bis)

## Limitazione delle sostanze cancerogene

Finalizzato a introdurre una norma di principio da applicare in sede di istruttoria autorizzativa fatta in ogni caso salva l'applicazione delle norme di cui al regolamento (REACH). Si prevede, infatti, che le emissioni delle sostanze più pericolose per la salute siano limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e che tali sostanze siano sostituite, non appena tecnicamente ed economicamente possibile, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni. Non ci sono tempistiche in quanto dipendenti dal ciclo produttivo

# Valori limite (art. 271 comma 7-bis)

## Limitazione delle sostanze cancerogene

I gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze o le miscele cancerogene sono utilizzate nei cicli produttivi, da cui originano le emissioni, inviano all'autorità competente, ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione, una relazione con la quale si analizza la disponibilità di sostanze alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica di una sostituzione. Sulla base di tale relazione l'autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione

# Valori limite (art. 271 comma 7-bis)

## **Limitazione delle sostanze cancerogene**

*In caso di stabilimenti o di installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel presente comma a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del presente comma, allegando alla stessa domanda la relazione di cui al terzo periodo*

# Valori limite (art. 271 comma 7-bis)

## Limitazione delle sostanze cancerogene

Prima relazione: entro un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo 102/2020

Adeguamento: laddove tecnicamente possibile i gestori presentano domanda di adeguamento entro il 1 gennaio 2025 o prima a giudizio dell'autorità competente o nei casi di rinnovo o modifica sostanziale

# Valori limite (art. 271 comma 20)

## Controlli e comunicazioni

Disciplina delle difformità accertate nei monitoraggi del gestore relative ai singoli valori che concorrono alla valutazione del rispetto dei valori limite previsti su base media o percentuale. Attesa l'eterogeneità di tali situazioni è stata riservata all'autorizzazione la scelta e la definizione dei casi in cui vi sia un obbligo di comunicazione all'autorità;

# **Autorizzazioni generali (art. 272 comma 4)**

## **Limitazione delle sostanze cancerogene**

Volta a circostanziare il divieto di ricorrere ad autorizzazioni di carattere generale in caso di utilizzo di sostanze pericolose. Si prevede, attesa la ratio della norma, che, per la sussistenza del divieto, le sostanze pericolose debbano essere utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, piuttosto che essere semplicemente utilizzate nello stabilimento

# Medi impianti di combustione (art. 273-bis)

Le modifiche al comma 6 sono finalizzate a specificare alcuni poteri delle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni nell'ambito del processo di adeguamento degli stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione. In particolare, si prevede la possibilità, per tali autorità, di prescrivere che l'adeguamento sia inserito nelle richieste di rinnovo periodico delle autorizzazioni. Su richiesta della Conferenza Unificata è stata aggiunta una nuova disposizione volta a consentire all'autorità competente di programmare l'invio delle richieste di autorizzazione per gli impianti esistenti, al fine di una migliore organizzazione delle attività;

La modifica al comma 10 e l'introduzione del comma 10-bis sono finalizzate a disciplinare il caso in cui impianti di combustione singolarmente di potenza inferiore a 1 MW si considerino come un solo impianto di potenza pari o superiore a 1 MW per effetto delle norme di aggregazione previste dall'articolo 270 o dall'articolo 272, comma 1.

## **Sanzioni (art. 279)**

In linea con i criteri specifici di delega di cui all'articolo 17, comma 1, lett. e), della legge di delegazione europea 2015, è stato aggiornato il sistema delle sanzioni previsto dalla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in modo da assicurare l'effettività, la proporzionalità e la dissuasività delle misure sanzionatorie relative agli stabilimenti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, tenendo conto delle sanzioni previste per violazioni di analoga natura commesse nell'esercizio degli stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale

# Disposizioni finali (art. 281 comma 10-bis)

## Esenzioni

Tale norma fa riferimento ad impianti che hanno perduto il regime di esenzione per effetto del d.lgs. n. 183/2017 (che ha introdotto l'obbligo autorizzativo per tutti gli impianti di potenza termica pari o superiore a 1 MW) e li equipara ai medi impianti di combustione di potenza termica pari o inferiore a 5 MW per tempi e procedure di passaggio al regime autorizzativo

# Rendimento di combustione (art. 294)

Apportate migliorie alla previsione prevedendo:

- Esenzione all'obbligo di utilizzo di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile per impianti in deroga e potere decisionale dell'autorità competente.
- le modalità necessarie, in termini di caratteristiche del sistema e dei dispositivi di misura, per soddisfare l'obbligo di dotare gli impianti di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile

# Rendimento di combustione (art. 294)

Le norme si applicheranno agli impianti produttivi esistenti sulla base del primo rinnovo dell'autorizzazione e si applicheranno agli impianti civili esistenti (non soggetti ad autorizzazione) entro il 1° gennaio 2025

# ALLEGATI

Apportate correzioni e miglioramenti

- All'allegato IV modifiche volte ad introdurre una nuova fattispecie fra gli impianti e le attività in deroga ed a meglio specificare la soglia prevista per una tipologia di impianto da sottoporre in via prioritaria ad autorizzazione generale
- All'allegato VI modifiche volte a meglio specificare i criteri per la determinazione della conformità ai valori limite stabiliti nell'autorizzazione in caso di misure effettuate dal gestore dell'impianto e dall'autorità competente per il controllo.
- Correzioni refusi e migliorie allegato I parte III

# Norme finali e transitorie

- Comma 2 : Norma transitoria per disciplinare i casi in cui per effetto del decreto legislativo 102/2020 impianti in autorizzazione generale siano sottoposti all'obbligo di autorizzazione
- Comma 4 : applicazione della durata di 15 anni delle autorizzazioni generali prevista dall'articolo 272, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 anche alle adesioni alle autorizzazioni generali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto